



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE RISPONDE CHI RIVESTE LA CARICA ASSOCIATIVA PURE NELL'IPOTESI DI AVVICENDAMENTO

Sentenza del 22 marzo 2024, n. 130 del 2025 (dep. 28/01/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente e Relatore)

Latti Franco (Giudice)

Carta Marco (Giudice)

023 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - 014 RESPONSABILITA' DI CHI
AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

Associazioni non riconosciute – Responsabilità per i debiti di imposta –
Responsabilità a titoli di sanzioni – Regime delle obbligazioni tributarie
differenziato rispetto alle obbligazioni contrattuali – Responsabilità in ipotesi
di avvicendamento nelle cariche

Massima

Per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute, trattandosi di
obbligazioni che derivano "ex lege" dal verificarsi del relativo presupposto e
non sorgono su base negoziale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto
che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione complessiva
dell'associazione nel periodo di relativa investitura, a meno che provi di essere
rimasto totalmente estraneo alle decisioni che hanno comportato il debito
tributario, con la conseguenza che in caso di avvicendamento nelle cariche, il
rappresentante legale subentrante è comunque soggetto a responsabilità per le
situazioni gestionali verificatesi prima, essendo obbligato a redigere ed a
presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le opportune
rettifiche.

Rif. normativi

Art. 4, comma 6, DPR 633/1972

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 148, comma 8, DPR 633/972

Art. 38 c.c.

Conformità

Cass. n. 3093/2021

Anno pubb.

2025